Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 16 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2528.

Determinazione dei contributi che i comuni di Irsina e Montescaglioso debbono versare per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare a carico dei comuni di Irsina e Montescaglioso per gli ex-corsi integrativi e le deliberazioni di accettazione dei Comuni stessi;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il comune di Irsina eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Irsina e Montescaglioso, della provincia di Matera, debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto, che, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 337, foglio 106. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE			
		del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	Provincia di MATERA.				
1	Irsina	1.200 —	1.800 —	1.200 —	600 —
2	Montescaglioso ...	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
	TOTALI...	4.200 —	6.300 —	1.200 —	5.100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1074.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1075.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 . Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1076.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I.N.C.I.S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I.N.C.I.S per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1077.

Approvazione del Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937-XV fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Trattato, firmato in Roma il 9 marzo 1937-XV fra l'Italia e l'Ungheria, per l'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nei termini dell'articolo 11 del Trattato anzidetto, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 44. — MANCINI.

Traité relatif à l'extension aux Possessions et Colonies italiennes du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Hongrie du 4 juillet 1928.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, et *S. A. Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie,* animés du désir de développer davantage les relations commerciales et maritimes entre les deux Pays, ont résolu de conclure un Traité relatif à l'extension aux Possessions et Colonies italiennes du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Hongrie du 4 juillet 1928, et ont nommé, à cet effet, comme Plénipotentiaires:

S. M. le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie:

Son Excellence le Comte Galeazzo Ciano, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères.

S. A. S. le Régent du Royaume de Hongrie:

Son Excellence le Baron Frigyes Villani, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Hongrie à Rome,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Le Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Hongrie du 4 juillet 1928 et le Protocole final y annexé sont étendus aux Possessions et Colonies italiennes avec les modifications indiquées ci-dessus.

Par conséquent on doit entendre dans le susdit Traité par « Italie » aussi les Possessions et les Colonies italiennes et, en ce qui concerne l'Italie, par « territoire » le territoire des Possessions et Colonies italiennes.

En outre les produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance des Possessions et Colonies italiennes devront être considérés, aux effets du Traité susmentionné, comme produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance d'Italie.

Art. 2.

En ce qui concerne l'entrée, l'établissement et l'exercice des industries, du commerce, ou d'une profession les dispositions en vigueur dans les Possessions et Colonies italiennes pour les sujets italiens, s'appliqueront de façon correspondante aux sujets hongrois.

Art. 3.

Les droits accordés aux termes de l'art. 7 du Traité de commerce et de navigation aux sociétés anonymes et aux autres sociétés commerciales, industrielles et financières seront valables dans les Possessions et Colonies italiennes avec des limitations correspondant à celles prévues à l'article 2 du présent Traité pour les activités des personnes physiques.

Art. 4.

La Convention spéciale signée le 25 novembre 1925 entre l'Italie et la Hongrie pour eviter la double imposition, et dont il est question dans le Protocole final (paragraphe 1er *ad* Art. 6) du Traité italo-hongrois de commerce et de navigation ne sera pas appliqué entre les Possessions et Colonies italiennes et la Hongrie.

Art. 5.

La clause: « étant établi que sera considérée comme zone de frontière celle dont l'étendue de l'un et de l'autre côté ne depasse pas 15 Km. », dont l'article 12 sous *a*), du Traité de commerce et de navigation, ne s'applique pas aux Possessions et Colonies italiennes.

Art. 6.

L'art. 9 du Traité de commerce et de navigation et le paragraphe du Protocole final dudit Traité ne seront pas appliqués au trafic des marchandises entre la Hongrie et les Possessions et Colonies italiennes.

Art. 7.

L'art. 18 du Traité de commerce et de navigation ne s'applique pas aux droits imposés à l'interieur des Possessions et Colonies italiennes dans le but de proteger certaines industries et commerces locaux.

A cet égard, les produits hongrois ne seront pas soumis dans les Possessions et Colonies italiennes à un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux produits italiens et aux produits des autres Possessions et Colonies italiennes.

Art. 8.

L'exercice des droits prévus à l'article 4 du Traité de commerce et de navigation par les commerçants, fabricants et industriels sera subordonné dans les Possession et Colonies italiennes, à des limitations correspondant à celles prévues à l'art. 2 du présent Traité.

Art. 9.

Les dispositions pour l'entrée des navires italiens dans les ports des Possessions et Colonies italiennes sont aussi valables pour l'entrée des navires hongrois dans lesdits ports.

De même les dispositions concernant le transport par des navires italiens de voyageurs et marchandises à destination, ou en provenance des ports des Possessions et Colonies italiennes, sont aussi valables pour le transport par des navires hongrois.

Les dispositions concernant le traitement des navires italiens dans les ports des Possessions et Colonies italiennes s'appliquent aussi au traitement des navires hongrois dans lesdits ports.

Art. 10.

En ce qui concerne la constitution des sociétés anonymes ou d'autres sociétés commerciales, de même que la participation à de telles sociétés, le traitement plus favorable pré-

vu à l'alinéa 2 du paragraphe premier du Protocole final du Traité de commerce et de navigation italo-hongris, est subordonné, dans les Possessions et Colonies italiennes, à des limitations correspondant à celles en vigueur dans lesdits territoires, pour les sociétés italiennes.

Art. 11.

Le présent Traité fait partie intégrante du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Hongrie du 4 juillet 1928.

Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome les plus tôt possible. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Néanmoins les Hautes Parties Contractantes conviennent de le mettre en vigueur, à titre provisoire, à partir du 1er avril 1937.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 mars 1937.

VILLANI. CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1078.

Assegnazione di L. 40.000.000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di posare un cavo sottomarino telefonico telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di provvedere al collegamento di esso con la rete telefonica interurbana nazionale sotterranea;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta, è concessa all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'assegnazione di lire 40.000.000 ripartite in ragione di lire 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1937-38 e di lire 10.000.000 per ciascuno dei due successivi esercizi 1938-39 e 1939-40.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1079.

Ordinamento dei servizi della Corte dei conti nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ordinamento dei servizi della Corte stessa nell'Africa Italiana;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Africa Italiana sono istituite due sezioni giurisdizionali della Corte dei conti del Regno d'Italia, con sede rispettivamente in Addis Abeba ed in Tripoli e composte di un presidente di sezione, di un consigliere e di un primo referendario o referendario.

Sono inoltre istituite delegazioni della Corte stessa rispettivamente in Addis Abeba, Tripoli, Asmara, Mogadiscio, Gondar, Harar e Gimma, per l'esercizio delle funzioni di controllo cui è delegato in ogni sede un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad appositi uffici.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del Presidente della Corte, le funzioni del pubblico ministero presso le sezioni giurisdizionali sono attribuite ad un primo referendario o referendario.

Art. 2.

La Corte dei conti, in conformità delle leggi e dei regolamenti:

esercita il riscontro preventivo e consuntivo delle spese;
vigila la riscossione delle entrate;
vigila la gestione del denaro e delle materie affidate agli agenti dell'Amministrazione dell'Africa Italiana;
giudica i conti che debbono rendere gli agenti predetti;
giudica sulle responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione dell'Africa Italiana da pubblici funzionari, retribuiti da questa o da altre Amministrazioni dello Stato, nell'esercizio delle loro funzioni.

Per gli effetti di cui sopra tutti gli atti e documenti che, fino all'emanazione del presente ordinamento, dovevano essere inviati per il tramite del Ministero per l'Africa Italiana alla Corte dei conti, dovranno invece essere trasmessi alle sezioni o delegazioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Sono presentati alla Corte dei conti per il visto e la registrazione:

1° i decreti del Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia, del Governatore generale della Libia e dei Governatori dell'A.O.I.:

che, emanati in applicazione rispettivamente degli articoli 46 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, e 56 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, approvino norme regolamentari relative ad entrate o spese;

che conferiscano deleghe o siano comunque afferenti al bilancio ed alla gestione finanziaria;

che approvino contratti il cui importo sia superiore a L. 300.000, 150.000, 75.000 a seconda che si proceda mediante pubblici incanti, licitazione o trattativa privata od autorizzino l'esecuzione di servizi ad economia per un importo superiore a L. 30.000;

che riflettano stipendi od altri assegni continuativi;

2° i mandati diretti ed i ruoli di spese fisse, i mandati di anticipazione e di somministrazione di fondi con i relativi documenti giustificativi.

Sono anche sottoposti al riscontro i rendiconti debitamente documentati dei funzionari a cui favore sono stati emessi mandati di anticipazione o di somministrazione di fondi ed ogni altra contabilità riflettente pagamento di spese.

Art. 4.

Nei casi di urgenza il Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia, il Governatore generale della Libia ed i Governatori dell'A.O.I. potranno dar corso a provviste, lavori od altre prestazioni prima che si faccia luogo alla registrazione del decreto.

Il decreto sarà motivato e dovrà essere sottoposto al riscontro contemporaneamente al primo mandato di acconto, se il pagamento avviene in più volte, od all'unico mandato di saldo.

Art. 5.

I decreti del Ministro per l'Africa Italiana che approvino contratti od autorizzino spese ad economia pertinenti ai bilanci dell'A.O.I. o della Libia, sono presentati alla Corte dei conti del Regno per il controllo di legittimità, che viene eseguito secondo le norme del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

Della avvenuta registrazione sarà data notizia alla delegazione della Corte dei conti competente e così pure di quella concernente provvedimenti di personale la cui spesa faccia carico ai bilanci predetti.

Art. 6.

Le delegazioni di cui all'art. 1 esercitano rispettivamente il controllo sugli atti dei Governi generali dell'A.O.I e della Libia e dei Governi dell'A.O.I.

Il presidente della Sezione con sede in Addis Abeba coordina l'azione dei consiglieri delegati al controllo nell'A.O.I.

Art. 7.

Qualora il consigliere riconosca contrari alle leggi e ai regolamenti atti o decreti del Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia e del Governatore generale della Libia soggetti a registrazione, ricuserà il visto restituendo i provvedimenti con nota motivata.

Il Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia ed il Governatore generale della Libia, ove lo ritengano necessario, ne riferiscono al Ministro per l'Africa Italiana, fermo il disposto dell'art. 4.

Se il Ministro risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la sezione del controllo della Corte dei conti del Regno è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Ove trattisi invece di atti o decreti emessi dai Governatori dell'A.O.I., ai quali sia stato ricusato il visto, potranno gli stessi riferirne al Governatore generale Vice Re, salvo sempre il disposto del predetto art. 4.

Se il Governatore generale Vice Re, risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la sezione per l'A.O.I. è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva. Di questa deliberazione il Governatore generale Vice Re dà immediata comunicazione al Ministro per l'Africa Italiana ed il presidente della sezione per l'A.O.I. al Presidente della Corte.

Alle registrazioni così disposte non si applica l'art. 26 del R. decreto 12 luglio 1934 XII, n. 1214, ma di esse viene fatta particolare menzione nella relazione di cui all'art. 41 del predetto Regio decreto.

Art. 8.

Il rifiuto di registrazione del consigliere è assoluto ed annulla il provvedimento, quando trattasi:

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo articolo del bilancio, od, a giudizio del consigliere, sia imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un articolo diverso da quello indicato nel provvedimento;

b) di atti di nomine o promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado disposte oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti;

c) di mandati di anticipazione o di somministrazione di fondi a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle vigenti norme.

Art. 9.

La facoltà di cui al primo comma dell'art. 33 del R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, è esercitata dal consigliere delegato al controllo.

L'applicazione delle penalità di cui al secondo comma del predetto articolo 33 è disposta con deliberazione delle sezioni della Corte dei conti in A.O.I. e in Libia secondo le rispettive competenze.

Art. 10.

Le sezioni della Corte in Addis Abeba e Tripoli decidono nelle materie del contenzioso contabile ed hanno competenza rispettivamente su tutto il territorio dell'A.O.I. e della Libia.

Nei giudizi di responsabilità la competenza delle sezioni si estende anche ai funzionari residenti nel Regno od all'estero che, per azioni od omissioni imputabili anche a sola colpa o negligenza, abbiano cagionato un danno all'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Nel caso predetto, anche se la responsabilità derivi da un giudizio di conto, o quando siano parti in causa i comandanti delle truppe o i funzionari civili e militari investiti di

funzioni di Governo purchè preposti agli organi direttivi dei Governi generali, o dei Governi dell'A.O.I. o alle maggiori circoscrizioni territoriali dell'A.O.I. o della Libia, il Ministro per l'Africa Italiana, sulla proposta del Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia o del Governatore generale della Libia, può chiedere che il giudizio venga attribuito alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Regno. Sulla richiesta delibera la Corte a sezioni riunite, inteso il procuratore generale.

La competenza della sezione predetta è esclusiva quando siano parti in causa funzionari od ufficiali di grado non inferiore al IV.

Avverso le decisioni delle sezioni per l'A.O.I. e per la Libia resta fermo l'appello alle sezioni riunite della Corte.

Art. 11.

Per i servizi delle sezioni e delegazioni della Corte dei conti nell'Africa italiana sono istituiti i seguenti ruoli in aggiunta a quelli previsti dalla tabella *A* annessa al testo unico, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

GRUPPO A.

Magistratura.

Grado				
III	— Presidenti di Sezione	2		
IV	— Consiglieri	7		
V	— Primi referendari	8		
VI	— Referendari	10		
		—	27	

Personale di concetto.

Grado				
VII	— Vice referendari di 1ª cl.	9		
VIII	— Vice referendari di 2. cl.	10		
IX	— Aiuti referendari	7		
		—	26	
			—	53

GRUPPO B.

Personale di revisione.

Grado			
VI	— Direttori di revisione	2	
VII	— Revisori capi	5	
VIII	— Revisori principali	7	
IX	— Primi revisori	8	
X	— Revisori	12	
XI	— Vice revisori		
		—	84

GRUPPO C.

Personale d'ordine.

Grado			
IX	— Archivisti capi	2	
X	— Primi Archivisti	6	
XI	— Archivisti	8	
XII	— Applicati	14	
XIII	— Alunni d'ordine	4	
		—	54
			—
	Totale		121

Art. 12.

Nel primo quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i posti predetti sono conferiti al personale dello stesso gruppo e di grado pari od immediatamente inferiore dei ruoli di cui alla tabella *A* annessa al citato testo unico con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Per esigenze di servizio i posti rimasti disponibili possono conferirsi al personale nelle condizioni indicate nel precedente comma mediante collocamento fuori ruolo, con il titolo, il rango e le prerogative del grado attribuito ed il relativo trattamento economico che, salvo il disposto dell'art. 18, non è valutabile ai fini di quiescenza per la parte corrispondente al grado superiore eventualmente ricoperto.

In ogni caso non saranno disposte nomine o collocamenti fuori ruolo se non in rapporto all'effettivo invio del personale alle sezioni e delegazioni della Corte nell'Africa Italiana.

Successivamente al primo quadriennio, i posti vacanti saranno ricoperti con le norme vigenti per il personale della Corte o, quando ciò non sia possibile o necessità di servizio lo richiedano, nel modo indicato nei precedenti commi. In questo caso l'assegnazione dei magistrati di grado III e IV ai ruoli per l'Africa Italiana avrà luogo previo loro consenso.

In correlazione ai funzionari nella posizione di fuori ruolo debbono tenersi vacanti negli organici di cui all'art. 11 altrettanti posti nei gradi attribuiti ai predetti funzionari in base al precedente comma 2°. La cessazione dalla posizione di fuori ruolo non può essere disposta qualora ne derivi un soprannumero nel ruolo e grado di origine.

Le norme di questo articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo transitorio di gruppo *C* di cui all'art. 93 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, limitatamente a tre posti di grado VIII e tre di grado IX del ruolo del personale di revisione (gruppo *B*) e con conservazione di posizione gerarchica e del trattamento economico inerente al gruppo *C*.

Art. 13.

Le nomine al grado di consigliere in conseguenza dell'applicazione del presente decreto sono esclusivamente riservate ai magistrati della Corte del grado immediatamente inferiore.

Gli anni di servizio richiesti per gli impiegati di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato e per quelli di gruppo *B* della Corte dei conti, ai fini dell'ammissione al concorso di aiuto referendario di cui all'art. 11 del testo unico 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono ridotti rispettivamente a tre ed a sette per il periodo di tempo indicato nel primo comma del precedente articolo.

Per lo stesso periodo l'ammissione nella carriera di concetto può anche aver luogo mediante pubblici concorsi per esame, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Corte, fra coloro che siano forniti del prescritto titolo di studio e di ogni altro requisito tranne quello relativo al servizio in altra Amministrazione dello Stato od alla iscrizione negli albi professionali di avvocato e procuratore.

I vincitori dei concorsi predetti, dopo un periodo di prova di almeno sei mesi, vengono assunti in servizio con la qualifica di uditori e con il trattamento economico del grado XI dell'ordinamento gerarchico, salvo a conseguire quello del grado X quando abbiano l'anzianità prescritta dall'articolo 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Compiuti tre anni di servizio, di cui i due ultimi con qualifica non inferiore a quella di ottimo, essi potranno parte-

cipare, per i posti a loro riservati, all'esame di ammissione al grado IX. Coloro che per due volte non prendano parte all'esame o non possano esservi ammessi per non aver ottenuto le qualifiche necessarie o nell'esame stesso non conseguano l'idoneità, saranno dispensati dal servizio.

Non si applica il 3° comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e successive modificazioni ai collocamenti fuori ruolo di cui al presente decreto.

Art. 14.

L'assegnazione ai ruoli di cui all'art. 11 del personale in servizio viene disposta:

con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del Presidente della Corte, inteso il Consiglio di presidenza, per i magistrati;

con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del Presidente della Corte, per tutti gli altri funzionari ed impiegati.

Art. 15.

Con ordinanza del Presidente della Corte vengono disposte la composizione degli uffici delle singole sezioni e delegazioni e le relative assegnazioni del personale nei limiti dei ruoli di cui all'art. 11.

Ai ruoli della Corte per i servizi nel Regno e per quelli nell'Africa Italiana si applica la norma dell'art. 28 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ed i relativi provvedimenti sono emessi nelle forme di cui al precedente articolo.

Quando esigenze di servizio lo richiedano, il personale assegnato ai ruoli per l'Africa Italiana può, con ordinanza del Presidente della Corte, essere chiamato a prestar servizio nel Regno e viceversa mediante contemporanea sostituzione con altrettanto personale dello stesso gruppo e grado del ruolo presso il quale è destinato. Al personale di cui trattasi spetta il trattamento economico inerente alla sede ove è chiamato a prestar servizio.

I magistrati temporaneamente assenti od impediti di esercitare il proprio ufficio sono sostituiti da quelli del grado inferiore.

Art. 16.

Ai presidenti di sezione, oltre alle ordinarie indennità per il servizio in Colonia, spetta una indennità di rappresentanza nella misura di L. 20.000 annue al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Agli stessi presidenti, ai consiglieri delegati al controllo ed ai rappresentanti il pubblico ministero spetta l'alloggio gratuito.

I presidenti di sezione ed i consiglieri delegati al controllo corrispondono direttamente col Presidente della Corte.

Art. 17.

Nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti compreso nella tabella *A* annessa al testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono istituiti due posti di direttore di revisione (grado VI), riducendosi di egual numero quelli di grado IX.

Le promozioni al predetto grado VI sono conferite per merito comparativo ai revisori capi (grado VII) che abbiano, nel loro grado, almeno tre anni di effettivo servizio.

I posti vacanti alla data di applicazione del presente decreto nel grado IX dello stesso ruolo saranno ricoperti mediante unico esame, con le norme da stabilirsi con ordinanza del Presidente della Corte, sentite le Sezioni riunite.

All'esame saranno ammessi gli impiegati dei gradi inferiori con non meno di sette anni di anzianità o di cinque se provvisti di laurea, ma i vincitori della prova conseguiranno la promozione solo al compimento dell'anzianità rispettivamente di otto e sei anni.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni al grado IX non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria dell'esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo di servizio necessario.

Entro i limiti dei posti disponibili nei ruoli della predetta tabella *A*, potranno essere assunti, per non oltre la metà del loro numero, gli idonei degli ultimi concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Il maggior trattamento economico conferito ai magistrati, funzionari ed impiegati per l'incarico delle funzioni del grado superiore ai sensi dell'art. 12 è computabile ai fini di quiescenza, previo pagamento delle prescritte ritenute, solo quando la cessazione dal servizio avvenga durante l'incarico stesso o durante l'effettività del grado seguita senza interruzione al corrispondente incarico.

Art. 19.

Il ruolo del personale subalterno per le sezioni e delegazioni della Corte è costituito come segue:

Primi commessi	1
Commessi ed uscieri capi	6
Uscieri	7
Inservienti	4
	18

Al predetto ruolo sono estese le norme dei precedenti articoli in quanto applicabili.

Art. 20.

Per esigenze straordinarie dei servizi delle Sezioni e Delegazioni potrà essere assunto personale di copia e di fatica nel numero che sarà stabilito con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze e col trattamento economico previsto dal R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 21.

Sono applicabili all'Africa Italiana tutte le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, e dei regolamenti approvati con i Regi decreti 13 agosto 1933-XI, n. 1038 e 12 ottobre 1933-XI, n. 1364, che non siano contrarie a quelle del presente decreto.

Sulle modifiche da apportarsi alle norme del R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1454 e degli ordinamenti amministrativo-contabili dell'Africa Italiana dovrà essere sentito il parere della Corte dei conti.

Il presente decreto, che entrerà in vigore in Libia ed in A.O.I. dalla data che sarà rispettivamente stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI,

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 1080.
Istituzione di tributi municipali in Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni municipali dell'Eritrea possono nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni:
1) istituire l'imposta sulle industrie ed i commerci, le arti e le professioni;
2) istituire l'imposta di patente;
3) sovrimporre alla contribuzione diretta sui fabbricati.

Art. 2.

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte od una professione da cui tragga un reddito soggetto all'imposta sui redditi mobiliari di cui al R. decreto 8 maggio 1921, n. 719.
Detta imposta è applicata al reddito netto inscritto a ruolo agli effetti della imposta sui redditi mobiliari con aliquota che può giungere fino al 4,50 per cento se si tratti di redditi derivanti da commerci, industrie, imprese, appalti o forniture, e fino al 3,60 per cento se trattisi di redditi derivanti da professioni, arti e mestieri, fermo sempre restando il rapporto tra l'una e l'altra aliquota.
Non sono soggetti all'imposta i redditi di puro lavoro, di natura certa e definita (stipendi, assegni, aggi, salari, ecc.) dovuti da Amministrazioni pubbliche o da privati e quelli alla cui produzione non concorre nè il capitale, nè l'opera dell'uomo (vitalizi, pensioni).
L'applicazione dell'imposta viene fatta di regola dall'Ufficio delle imposte nel ruolo dell'imposta sui redditi mobiliari in base a deliberazione del podestà approvata nei modi di legge.

Art. 3.

L'imposta di cui all'articolo precedente grava sul reddito o sulla parte del reddito che si produce nella circoscrizione municipale.
La ripartizione del reddito, che si produce in due o più circoscrizioni municipali, è fatta in via definitiva dall'Ufficio delle imposte.

Art. 4.

Lo sgravio del reddito assoggettato all'imposta mobiliare dà luogo a quello dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Art. 5.

L'imposta municipale di patente colpisce chiunque eserciti anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte od una professione da cui tragga un reddito non assoggettato all'imposta sui redditi mobiliari, anche se l'esenzione dipenda da disposizioni speciali.
Sono esenti dall'imposta:
a) gli impiegati e coloro che prestano l'opera propria verso corresponsione di uno stipendio, salario od aggio presso Amministrazioni od uffici pubblici e privati, ancorchè di carattere industriale o commerciale;
b) i ministri del culto per l'esercizio del loro ministero;
c) coloro che rivendono generi riservati a Monopoli statali.

Art. 6.

L'imposta di patente è annuale, ed è applicata in base a deliberazione del podestà, per categoria di contributi secondo la tabella seguente:

1ª Categoria	L. 50
2ª Categoria	» 40
3ª Categoria	» 30
4ª Categoria	» 25
5ª Categoria	» 20
6ª Categoria	» 15

Art. 7.

Ai fini della graduazione della imposta di patente si tiene conto della natura dell'industria, del commercio, dell'arte e della professione e della località in cui essa si svolge, del personale che vi è addetto, del numero o della pigione dei locali.

Art. 8.

La sovrimposta municipale sui fabbricati può giungere fino al limite di 90 centesimi per ogni lira di imposta erariale ordinaria.
L'applicazione di essa è fatta di regola dall'Ufficio delle imposte nel ruolo dell'imposta erariale sui fabbricati in base a deliberazione del podestà approvata nei modi di legge.

Art. 9.

Il presente decreto si applica dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 83. — MANCINI.

Circa il quantitativo e la posizione del predetto personale saranno osservate le disposizioni dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, istitutivo dei Corpi tecnici coloniali.

Sono costituiti reparti indigeni della Milizia nazionale forestale mediante reclutamento speciale fra cittadini italiani libici o fra sudditi delle altre Colonie italiane.

L'ordinamento, il trattamento e le norme di disciplina dei reparti indigeni sono stabiliti con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Governatore generale.

Il trattamento dei reparti indigeni non può essere superiore a quello stabilito per i zaptiè dall'ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali.

Art. 19.

I Comandi della Milizia nazionale forestale sono i consulenti tecnici delle autorità di Governo in materia forestale.

La Milizia nazionale forestale in Libia provvede:

a) alla esecuzione delle leggi e delle disposizioni vigenti in Colonia in materia forestale;

b) al governo del patrimonio boschivo demaniale;

c) alla istituzione e alla coltivazione di vivai e campi sperimentali;

d) agli studi ed esperimenti inerenti alla silvicoltura;

e) alla direzione dei lavori di rimboschimento e di sistemazione forestale dei corsi d'acqua e delle sorgenti;

f) alla conservazione e gestione del demanio forestale;

g) agli altri speciali incarichi analoghi che il Governo determini di affidarle.

Il parere del Comando della Milizia nazionale forestale deve essere sentito su tutte le concessioni e su tutti i progetti di bonificazione dei terreni che comportino il rimboschimento totale o parziale ovvero la trasformazione dei boschi in coltura agraria.

Art. 20.

Le disposizioni in materia forestale che comunque riguardino le popolazioni indigene sono pubblicate nelle forme e nei modi più opportuni per essere conosciute da chi debba osservarle.

Art. 21.

Le spese per le competenze dovute ai personali previsti nel presente decreto, e tutte le altre comunque dipendenti dall'applicazione del decreto medesimo, gravano sulle normali assegnazioni del bilancio della Libia.

Art. 22.

Il personale indigeno è stabilito in conformità della seguente tabella organica:

Indigeni	Sciumbasci	n. 8
	Buluc basci	» 12
	Muntaz	» 20
	Ascari forestali	» 140

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le colonie: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1082.

Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Feltre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, sull'istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;

Visto il R. decreto 13 novembre 1924-III, n. 2313, concernente il riordinamento della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Feltre;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale la Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Feltre viene trasformata a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Feltre è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Regia scuola, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio, 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 7. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Feltre.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico e di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso industriale e artigiano con la specializzazione «falegnami ebanisti» ed uno con la specializzazione «meccanici» entrambi a durata biennale.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in lire 151.000 annue;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Il comune di Feltre provvede ai locali, alla loro manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Feltre;

c) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola. Ad esso è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'articolo 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà inquadrato a sensi dell'art. 72 della legge stessa e del R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1718, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Feltre (1).

I. — Personale direttivo e insegnante.

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa scuola di avviamento.	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4 e 5 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	—	Id.
4. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Nelle classi per meccanici.
5. Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
6. Meccanica e macchine - Disegno professionale per meccanici	—	—	1	
7. Tecnologia - Disegno professionale per falegnami ebanisti.	—	—	1	
8. Religione.	—	—	1	

(1) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono compresi nell'organico stabilito col R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICHE	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista.	1	Gruppo *C* Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina meccanico.	1	Id.	—	
3. Capofficina elettricista.	—	—	1	
4. Segretario economo.	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	

III. — Personale di servizio (1).

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello.	1	(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1083.
Riforma di alcune circoscrizioni finanziarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, col quale vennero introdotte riforme negli ordinamenti tributari;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla modifica delle circoscrizioni di alcuni Uffici distrettuali delle imposte dirette ed Uffici del registro, per poter conseguire la unicità di dette circoscrizioni con quelle delle Commissioni distrettuali;
Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche nelle attuali circoscrizioni degli Uffici stessi, al fine di assicurarne un migliore funzionamento in relazione ai mezzi di comunicazione ed alle nuove esigenze di attività economiche sviluppatesi in vari Comuni;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici del registro indicati nelle annesse tabelle *A* e *B*, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Sono istituiti gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici del registro di cui alle annesse tabelle *C* e *D*, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le modifiche delle singole circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro ed il passaggio di Comuni da una circoscrizione all'altra sono determinati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° settembre 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 101. — MANCINI.

TABELLA A.

Elenco degli Uffici distrettuali delle imposte dirette soppressi.

1. Acerra (Napoli).
2. Alia (Palermo).
3. Ardore (Reggio Calabria).
4. Bardolino (Verona).
5. Barra (Napoli).
6. Borgia (Catanzaro).
7. Calatafimi (Trapani).
8. Campagna (Salerno).
9. Capurso (Bari).
10. Carate Brianza (Milano).
11. Castroreale (Messina).
12. Ciminna (Palermo).
13. Cingoli (Macerata).
14. Comiso (Ragusa).
15. Coriano (Forlì).
16. Fivizzano (Massa).
17. Gandino (Bergamo).
18. Gassino Torinese (Torino).
19. Gazzaniga (Bergamo).
20. Gradisca d'Isonzo (Gorizia).
21. Gragnano (Napoli).
22. Leno (Brescia).
23. Moggio Udinese (Udine).
24. Montagano (Campobasso).
25. Montalto Marche (Ascoli Piceno).
26. Monte Sant'Angelo (Foggia).
27. Naso (Messina).
28. Noepoli (Potenza).
29. Novara di Sicilia (Messina).
30. Orzinuovi (Brescia).
31. Pizzighettone (Cremona).
32. Priverno (Littoria).
33. Prizzi (Palermo).
34. Procida (Napoli).
35. Radicondoli (Siena).
36. Sacile (Udine).
37. San Bonifacio (Verona).
38. Sannazzaro dei Burgondi (Pavia).
39. Sannicandro Garganico (Foggia).
40. Sarnano (Macerata).
41. Scalea (Cosenza).
42. Serrastretta (Catanzaro).
43. Soriano Calabro (Catanzaro).
44. Tarvisio (Udine).
45. Torchiara (Salerno).
46. Torricella Peligna (Chieti).
47. Trebisacce (Cosenza).
48. Vico del Gargano (Foggia).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Elenco degli Uffici del registro soppressi.

1. Acquaviva delle Fonti (Bari).
2. Baranello (Campobasso).
3. Belpasso (Catania).
4. Biccari (Foggia).
5. Borgia (Catanzaro).
6. Bubbio (Asti).
7. Brusasco Cavagnolo (Torino).
8. Calabritto (Avellino).
9. Cannobio (Novara).
10. Capaccio (Salerno).
11. Capestrano (Aquila).
12. Carinola (Napoli).
13. Caselle Torinese (Torino).
14. Castelvecchio Subequo (Aquila).
15. Castiglione Messer Marino (Chieti).
16. Centuripe (Enna).
17. Colorno (Parma).
18. Comeno (Gorizia).
19. Coriano (Forlì).
20. Cropani (Catanzaro).
21. Dogliani (Cuneo).
22. Ferrandina (Matera).
23. Frigento (Avellino).
24. Frosolone (Campobasso).
25. Gaeta (Littoria).
26. Gasperina (Catanzaro).
27. Gissi (Chieti).
28. Gorgonzola (Milano).
29. Gragnano (Napoli).
30. Grammichele (Catania).
31. Grottaglie (Taranto).
32. Irsina (Matera).
33. Laureana di Borrello (Reggio Cal.).
34. Laurito (Salerno).
35. Lauro (Avellino).
36. Laviano (Salerno).
37. Marcianise (Napoli).
38. Martirano Lombardo (Catanzaro).
39. Mombercelli (Asti).
40. Montalto Marche (Ascoli Piceno).
41. Montemaggiore Belsito (Palermo).
42. Montereale (Aquila).
43. Montesarchio (Benevento).
44. Mormanno (Cosenza).
45. Naso (Messina).
46. Noepoli (Potenza).
47. Occimiano (Alessandria).
48. Orsara di Puglia (Foggia).
49. Otranto (Lecce).
50. Palma Campania (Napoli).
51. Piadena (Cremona).
52. Pignataro Maggiore (Napoli).
53. Pinguente (Pola).
54. Polizzi Generosa (Palermo).
55. Procida (Napoli).
56. Priverno (Littoria).
57. Raccuia (Messina).
58. Rocchetta Ligure (Alessandria).
59. Romagnano Sesia (Novara).
60. San Fratello (Messina).
61. Sannazzaro de' Burgondi (Pavia).
62. Sant'Arcangelo (Potenza).
63. Sarnano (Macerata).
64. Savelli (Catanzaro).
65. Serrastretta (Catanzaro).
66. Sommatino (Caltanissetta).
67. Tolve (Potenza).
68. Torchiara (Salerno).
69. Urbania (Pesaro).
70. Valguarnera Caropepe (Enna).
71. Varese Ligure (La Spezia).
72. Vitulano (Benevento).
73. Volturara Appula (Foggia).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Elenco degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di nuova istituzione.

1. Agropoli (Salerno).
2. Amatrice (Rieti).
3. Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).
4. Bianco (Reggio Calabria).
5. Borgosesia (Vercelli).
6. Capo d'Orlando (Messina).
7. Casarano (Lecce).
8. Casoli (Chieti).
9. Castelvetrano (Trapani).
10. Cervinara (Avellino).
11. Desio (Milano).
12. Eboli (Salerno).
13. Lercara Friddi (Palermo).
14. Macomer (Nuoro).
15. Menfi (Agrigento).
16. Misilmeri (Palermo).
17. Moncalieri (Torino).
18. Montella (Avellino).
19. Morciano di Romagna (Forlì).
20. Morcone (Benevento).
21. Murisengo (Alessandria).
22. Ortona (Chieti).
23. Ottaviano (Napoli).
24. Pozzuoli (Napoli).
25. Putignano (Bari).
26. Rodi Garganico (Foggia).
27. Rotondella (Matera).
28. San Benedetto del Tronto (Ascoli P.).
29. San Ginesio (Macerata).
30. San Marco in Lamis (Foggia).
31. Sant'Agata di Militello (Messina).
32. Serra San Bruno (Catanzaro).
33. Soave (Verona).
34. Soveria Mannelli (Catanzaro).
35. Squillace (Catanzaro).
36. Tagliacozzo (Aquila).
37. Termoli (Campobasso).
38. Trivento (Campobasso).
39. Tropea (Catanzaro).
40. Veroli (Frosinone).
41. Villa del Nevoso (Fiume).
42. Villa San Giovanni (Reggio Calab.).
43. Villa Santa Maria (Chieti).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA D.

Elenco degli Uffici del registro di nuova istituzione.

1. Agropoli (Salerno).
2. Capo d'Orlando (Messina).
3. Cortina d'Ampezzo (Belluno).
4. Formia (Littoria).
5. Morciano di Romagna (Forlì).
6. San Benedetto del Tronto (Ascoli P.).
7. San Ginesio (Macerata).
8. Soveria Mannelli (Catanzaro).
9. Termoli (Campobasso).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° luglio 1937-XV.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2744, modificata dalla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, concernente la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visti i propri decreti in data 15 luglio 1933-XI e 1936-XIV, relativi al Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che, per l'art. 6 della legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2744, gli attuali componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto scadono di carica il 15 luglio 1937-XV per compiuto quadriennio;

Decretano:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato è ricostituito come appresso, a decorrere dal 16 luglio 1937-XV:

Fedele on. prof. Pietro, Ministro di Stato, senatore del Regno, presidente;

Romano on. dott. avv. prof. Michele, senatore del Regno;

Gray on. Ezio Maria, deputato al Parlamento;

Andreani generale Pietro, designato dal Ministero della guerra;

Bartolini Domenico, provveditore generale dello Stato;

Beer dott. Guido, consigliere di Stato;

Bellazzi dott. Gian Giacomo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Favari avv. Silvio, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Spillmann dott. prof. Umberto, delegato dalla Ragioneria generale dello Stato;

Zoboli prof. Augusto, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato;

Alberti prof. Annibale, designato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(2466)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1937-XV.
Ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, con la quale fu istituito l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Determina:

Il Collegio dei sindaci di cui all'art. 8 della suindicata legge 6 dicembre 1928, n. 2744, è costituito, per il quadriennio 1° luglio 1937-XV-30 giugno 1941-XIX, come appresso:

Sirovich cav. di gr. cr. Ugo, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Stravino gr. uff. dott. Antonio, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Novelli comm. dott. Gaetano, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Marchi comm. rag. Enrico, direttore capo divisione nelle Ragionerie centrali;

Ricci comm. dott. Luigi, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 luglio 1937 - Anno XV

(2467) *Il Ministro:* DI REVEL.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 luglio 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di Rogliano (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di Rogliano (Cosenza) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Rogliano (Cosenza) in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1937 - Anno XV

(2422) *Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 giugno 1937-XV.
Modificazioni alla composizione ed al funzionamento del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1935-XIII, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione ed il funzionamento del predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Francesco Tiberio, membro della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica, in sostituzione della signorina Enrichetta Maestri.

Art. 2.

Le persone indicate nell'art. 2 del decreto costitutivo del Comitato, quali rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri delle corporazioni, dell'agricoltura e delle foreste, e delle finanze, cessano dalla qualità di membri del Comitato stesso.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Il direttore generale del Lavoro e del Segretariato delle Corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria, ai sensi dell'articolo seguente.

Possono altresì intervenire, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal cav. uff. dottore Francesco Caccioppoli, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Antonio De Porcellinis.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1937 Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(2458)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 9 luglio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 29 maggio 1937 XV n 771 concernente variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1936-37.

(2441)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n 100, si notifica che S E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 28 giugno 1937-XV ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, riguardante l'istituzione di un Comando superiore di marina in Libia.

(2442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale « Masi di Faverno » con sede in Storo.

Con R decreto 13 aprile 1937, n 1708, è stato costituito ai sensi del R decreto 13 febbraio 1933, n 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale « Masi di Faserno », con sede in comune di Storo, provincia di Trento deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi il 31 dicembre 1936.

(2430)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società « Mutua agricoltori » di Milano.

Il liquidatore della Società « Mutua Agricoltori », con sede in Milano, via Dante n 14, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più un creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi obbligo derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale ricorso a questo Ministero Servizio delle assicurazioni non oltre il termine di giorni « 15 » dalla data di pubblicazione del presente avviso comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della Società in Milano, via Dante n. 14.

(2110)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 23 giugno 1937-XV concernente la « Determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione per l'anno 1936 sui premi incassati nell'anno 1935 », pubblicato a pag. 2469 della *Gazzetta Ufficiale* in data 2 luglio 1937-XV, n. 151, all'art. 1, secondo e terzo capoverso, in luogo di « ... 0,60 % ... » e « ... 0,25 %... », deve leggersi: « ... 0,60 per mille... » e « ... 0,25 per mille... ».

(2462)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XLVII elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590; 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

2234. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta E Magnaghi & C., con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Napoli una officina meccanica per la costruzione di accessori diversi per aeroplani.

2235. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Officine Meccaniche Giovanni Zanzi, con sede in Ivrea, è autorizzata ad ampliare i propri impianti destinati alla produzione di valvole per motori aeronautici.

2236. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Industria Nazionale Autoveicoli di Bonfioli Lodovico, con sede in Bolzano, è autorizzata ad installare in Bolzano un impianto per la produzione ed il montaggio di motofurgoncini, autoveicoli da trasporto merci a quattro ruote con motori da motociclo e autoveicoli a tre o quattro ruote con trazione a motori elettrici.

2237 — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Italiana Acciaierie di Cornigliano, con sede in Genova-Cornigliano, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento un reparto per la lavorazione degli alberi a manovella per motori Diesel di media e grande potenza.

2238. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Pozzi & Monti dei F.lli Pozzi, con sede in Milano, è autorizzata a fabbricare nel proprio stabilimento meccanico, motofurgoncini.

2239 — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 29 maggio 1936 è revocato, e la ditta Bonvicini & Fioretti, con sede in Cremona, è autorizzata a produrre nella propria officina pistoni in alluminio.

2240. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Michelin Ferdinando, con sede in Conegliano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di lucchetti per biciclette, onde dedicarsi alla costruzione di telai ed al montaggio di biciclette.

2241 - Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Martignoni F.lli & Riganti, con sede in Albizzate, è autorizzata ad installare nella propria officina meccanica un tornio a revolver e una fresa.

2242. - Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Sessa Attilio, con sede in Morazzane (Varese) è autorizzata ad esercitare una officina meccanica (già allestita) per la fabbricazione di accessori per carrozzerie d'automobili, quali serrature — guide per portiere — alza cristalli e per riparazioni diverse.

2243. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Chiantelassa Attilio, con sede in Torino, è autorizzata a dedicarsi alla produzione di gassogeni per autoveicoli.

2244. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Sarasini Ezio, con sede in Casumaro (Ferrara) è autorizzata a dedicarsi alla produzione di gassogeni per autoveicoli.

2245. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Bratto & Trafieri, con sede in Siena, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento in Siena, un reparto per la produzione di gassogeni per autoveicoli.

2246. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale l'Ufficio Marconi, con sede in Roma, è autorizzato ad ampliare le officine radiotelegrafiche in Genova-Molo Giano, onde produrre valvole termoioniche trasmittenti ad anodo raffreddato.

2247. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società A. Nobili & C., con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento elettromeccanico una macchina ricopritrice per fili e piattine.

2248. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Serio, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Crema per la produzione di macchine da scrivere.

2249. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale il signor F. De Martini per la costituenda Società Anonima Metalloceramica, con sede in Milano, è autorizzato ad allestire un impianto per la produzione di oggetti in polvere metallica compressa.

2250. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Italiana Triplex, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento per la produzione di cucine a gas e affini, un impianto di smalteria.

2251. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Funtana Raminosa, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Funtana Raminosa un impianto per l'estrazione del rame, piombo, zinco, oltre l'oro e l'argento, dai minerali prodotti nella omonima miniera.

2252. - Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Metallurgica Lombarda Piemontese, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Piedimulera un reparto per la rifusione dei ritagli e rottami di alluminio e sue leghe.

2253. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Ettore Castiglioni, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento una macchina di laminazione tipo Mino.

2254. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Metallurgica Italo Ottinetti, con sede in Baveno (Novara), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento un nuovo laminatoio ed un forno di ricottura.

2255. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Fili Isolati, con sede in Ospitaletto di Cormano è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento quattro macchine per trafilare e rettificare filo di rame, e relativi accessori.

2256. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Fabbrica Italiana Tubi Automobili Torino (Fitat) di Aldo Garavini, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire un impianto per la trafileria a freddo di tubi metallici.

2257. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta F.lli Fossati, con sede in Macherio Brianza, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento una macchina a curvare, una saldatrice e due trafile per tubo.

2258. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 18 gennaio 1935 è modificato nel senso che la ditta Emilio Lagostina con sede in Omegna, è autorizzata ad esercire il proprio impianto di laminazione destinando il prodotto alla fabbricazione delle posate prodotte nello stabilimento della ditta e alla vendita a terzi di profilati e lamiere di acciai speciali ed in particolare inossidabili.

2259. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Coltellinai-Artigiani della Provincia di Campobasso, con sede in Campobasso, è autorizzata ad allestire un laboratorio per la produzione dei semilavorati per coltellineria e forbici.

2260. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Nava Alessandro & Figli, con sede in Visino di Valbrona, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per le lavorazioni metallurgiche e meccaniche.

2261 — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Fontanini Augusto, con sede in Udine, è autorizzata ad installare nella propria officina una pressa a bilanciere per lo stampaggio a caldo di ottone.

2262. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Ambrosetti Vincenzo dei F.lli Ambrosetti, con sede in Carnago è autorizzata ad ampliare la propria officina per la fabbricazione di chiavi fisse stampate per meccanica.

2263. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Leone Michaud, con sede in Jerago è autorizzata ad estendere la propria attività alla fabbricazione di molle a spirale.

2264. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Maggi Giuseppe, con sede in Lecco è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione delle catene di ferro.

2265. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Adamoli Giuseppe, con sede in Lecco, è autorizzata ad installare nella propria officina una macchina calibratrice di catene di ferro.

2266. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 10 ottobre 1936 è revocato, e la ditta Giuseppe & Pietro Moro, con sede in Valmadrera è autorizzata ad installare nella propria fabbrica di catene 3 saldatrici elettriche.

2267. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta rag. Bruno Cavani, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire nella propria officina furgoncini a pedale e a motore, non è accolta.

2268. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta F.lli Forin, con sede in Agna (Padova) intesa ad ottenere l'autorizzazione per dedicarsi alla produzione di gassogeni per autoveicoli, non è accolta.

2269. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta Massetti Emilio, con sede in Cremona intesa ad ottenere l'autorizzazione per dedicarsi alla produzione di gassogeni, per autoveicoli, non è accolta.

2270. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta Angelo Tremolada, con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per dedicarsi alla produzione di gassogeni per autoveicoli, non è accolta.

2271. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta ing. Gaetano Malaguti, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di elettrodi per la saldatura ad arco, non è accolta.

2272. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della società in nome collettivo Ercole Alberto, con sede in Asti, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un forno a riverbero per la produzione di ferro pudellato, non è accolta.

2273. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della Società Rapidarco, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di elettrodi per saldatura ad arco, non è accolta.

2274. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta comm. Ettore Castiglione, con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la trifileria e corderia di alluminio e per la ritrafilatura per conto terzi di metalli ricchi, non è accolta.

2275. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta Messulam Silvio & Rossi Giovanni, con sede in Mestre intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire una fonderia di ghisa, non è accolta.

2276. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta Zaramella Giovanni, con sede in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una fonderia di ghisa, non è accolta.

2277. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della Soc. « Fulget » F.lli Carrea, con sede in Arquata Scrivia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un reparto per la produzione di scatole di latta, nella propria fabbrica di creme e lucidi per calzature e pavimenti, non è accolta.

INDUSTRIA OLEARIA.

2278. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale i signori Pietro Villani & dott. Vincenzo Russo, promotori della S.A. Sfruttamento Razionale Integrale Vinacce, con sede in Nocera Superiore (Salerno) sono autorizzati ad allestire in Nocera Superiore un impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

2279. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Bertolino Giuseppe, con sede in Partinico (Palermo) è autorizzata ad esercire un impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

2280. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Vito Hopps & Figli, con sede in Mazara del Vallo (Trapani) è autorizzata ad esercire un impianto per l'estrazione dell'olio da semi nazionali, escluso il ricino.

2281. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la S.A. Molini Castignone, con sede in Borgomanero (Novara) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

2282. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Colorifici & Distillerie « Guasconi » con sede in Stradella (Pavia) è autorizzata ad allestire, presso la propria fabbrica di Stradella, un impianto per l'estrazione dell'olio dai semi nazionali, escluso il ricino.

2283. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Prima Spremitura Triestina d'Olio Luzzatti & C., S.A. con sede in Trieste, è autorizzata a sostituire, nel proprio stabilimento di Monfalcone, n. 6 presse idrauliche.

2284. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la ditta Berra Federico, con sede in Novara, è autorizzata ad allestire, in Novara, un impianto per la produzione di olio di semi nazionali.

2285. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 5 dicembre 1936-XV, è revocato, e la ditta « E.L.I.O.S. » Esportatori Liguri Industriali Olii Sopraffini, con sede in Imperia, è autorizzata ad adibire la propria raffineria di olio di olivo, di Imperia, anche alla raffinazione degli olii di semi commestibili.

2286. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 6 agosto 1934-XII, è revocato, e la ditta Ferri Luigi, con sede in S. Martino in Strada, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la spremitura degli olii di semi.

2287. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta Colombo rag. Angelo, con sede in Monza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in comune di Monza, un impianto per la produzione di olio di ricino per uso industriale e per uso medicinale, non è accolta.

INDUSTRIA TESSILE.

2288. — Decreti Ministeriali 30 giugno 1937-XV, coi quali la ditta Scattorelli Tomaso & C., con sede in Rezzato (Brescia) è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio di Rezzato, località Treponti, mediante l'installazione di n. 8 bobinatrici con un totale di 320 fusi, numero 98 macchine circolari per piede, n. 24 macchine circolari per elastici, n. 20 rimagliatrici, n. 3 macchine da cucire; ed il proprio calzificio di Rezzato. Salto Cavallina mediante l'installazione di 34 macchine circolari per piede e 4 macchine circolari per elastico.

INDUSTRIA DEL VETRO.

2289. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Cristalleria di Lecco, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Lecco, mediante la costruzione di un forno a bacino e la installazione di n. 2 scalottatrici.

(2189)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Media dei cambi e dei titoli
del 14 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,45
Francia (Franco)	73,80
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	5,745
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,28
Danimarca (Corona)	4,2165
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,746
Olanda (Fiorino)	10,465
Polonia (Zloty)	359,40
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,869
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	71,625
Id. 3,50 % (1902)	70,60
Id. 3,00 % (Lordo)	52,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,35
Rendita 5 % (1935)	91,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,425

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Rogliano (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Rogliano (Cosenza) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Giuseppe D'Epiro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Rogliano (Cosenza) ed i signori dott. Otello Giovanni Zagarese, Paolino Giannuzzi e Francesco Nicoletti fu Stefano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato
AZZOLINI.

(2423)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 25 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 febbraio 1937-XV, n. 30, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Guardiagrele;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 febbraio 1937-XV, n. 30, col quale si è nominato il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio succitata;

Dispone:

Le funzioni di commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Guardiagrele, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal 25 luglio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2443)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a due posti di ispettore generale nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo A, grado 5°).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto il telegramma n. 940/1.3.1. del 27 aprile 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire il concorso per titoli a due posti di ispettore generale nel ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale (grado 5° - gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di ispettore generale nel ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale (grado 5° - gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) ingegneri delle Amministrazioni dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa italiana (Direzione generale del personale) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti possono unire alla domanda i titoli di studio, i documenti comprovanti l'attività professionale, gli studi di perfezionamento seguiti, le benemerenze militari e fasciste e tutti quegli altri documenti che ritengano utili ai fini del concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda pervenisse al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero dell'Africa italiana richiederà all'Amministrazione cui gli aspiranti appartengono, il loro stato matricolare, corredato di un rapporto informativo sui servizi da essi prestati.

Dal foglio matricolare dovrà risultare che l'aspirante è iscritto, per l'anno XV, al Partito Nazionale Fascista.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa italiana;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 5°, da designarsi dal Ministro per i lavori pubblici;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia relativa al personale dei ruoli tecnici.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno ventotto punti su quaranta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 7.

Il Ministro per l'Africa italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 8.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 7.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'Africa italiana: LESSONA.

(2449)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso ad un posto di ispettore generale nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafonico coloniale (grado 5°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;
Visto il telegramma n. 940/1.3.1 del 27 aprile 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli ad un posto di ispettore generale nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafonico coloniale (grado 5° gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore generale nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafonico coloniale (grado 5° - gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo del personale direttivo del Ministero delle comunicazioni Direzione generale delle poste e dei telegrafi di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa italiana Direzione generale del personale entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.
Gli aspiranti possono unire alla domanda i titoli di studio, i documenti comprovanti l'attività professionale, gli studi di perfezionamento seguiti, le benemerenze militari e fasciste e tutti quegli altri documenti che ritengano utili ai fini del concorso.
Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda pervenisse al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministro per l'Africa italiana richiederà a quello delle comunicazioni lo stato matricolare degli aspiranti, corredato di un rapporto informativo sui servizi prestati.
Dal foglio matricolare dovrà risultare che l'aspirante è iscritto per l'anno XV, al Partito Nazionale Fascista.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una commissione composta:
a) di un consigliere di Stato, presidente;
b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa italiana;
c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 5° da designarsi dal Ministero per le comunicazioni;
d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.
Sarà dichiarato idoneo del concorso il candidato che abbia ottenuto almeno ventotto punti su quaranta.
La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.
In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art 21 del R decreto 11 novembre 1923-II, n 2395, modificato dal R decreto-legge 5 luglio 1934-XII n 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 7.

Il Ministro per l'Africa italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina del vincitore.
Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per l'Africa italiana potrà provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 8.

Qualora entro il termine che sarà fissato il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciatario e il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire il posto nei modi previsti dal precedente art. 7.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per l'Africa italiana:* LESSONA.

(2448)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto nella provincia di Torino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 15 gennaio 1936-XIV;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art 54 del predetto regolamento;
Visto l'art 69 primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di modificare la costituzione della commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino, in seguito al decesso del suo membro prof. Domenico Zibordi, docente in clinica medica veterinaria ed al collocamento a riposo del suo segretario avv Carlo Giusiana, consigliere di 1ª classe nell'amministrazione dell'interno;

Decreta:

Il prof. Carlo Pomella, docente in clinica medica veterinaria, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella Provincia di Torino alla data del 30 aprile 1935 in sostituzione del prof. Domenico Zibordi.
Il dott. Silvio Marchegiano, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della predetta commissione in sostituzione dell'avv Carlo Giusiana.
S. E. il Prefetto di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(2450)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 11 posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1936, registro n 9 foglio 270, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257, col quale è stato indetto un concorso per esami a 11 posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.
Letti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 5 gennaio 1937 e modificata con successivo decreto 7 marzo 1937, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 23 gennaio 1937, registro 2, foglio 2, e il 18 marzo 1937, reg. 3, foglio 351;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per esami a 11 posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1. Vittucci Mario	con punti	18
2. Cammarella Libero	» »	16
3. Martorella Donato	» »	15.33
4. Grieco Alfredo	» »	15.25
5. Alberti Natale	» »	15.16
6. Rinaldini Rodolfo (coniugato)	» »	15
7. Cortese Giovanni (celibe)	» »	15
8. Caprioli Vittorio (nato nel 1903)	» »	14.91
9. Iovino Francesco (nato nel 1907)	» »	14.91
10 De Feo Achille (coniugato con prole)	» »	14.75
11. Anzuoni Gaetano (coniugato senza prole)	» »	14.75

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1. Diagonale Aldo (celibe)	con punti	14.75
2. Chessa Michele (coniugato con 1 figlio)	» »	14.50
3. Perna Duilio (celibe)	» »	14.50
4. D'Incalci Nicodemo (coniug. con 1 figlio)	» »	14.33
5. Ciarmatori Lorenzo (celibe)	» »	14.33
6. Piro Alfredo	» »	14 16
7. Picari Ferrero	» »	13.83
8. Paternoster Augusto	» »	13.66
9. Montanaro Ugo	» »	13.50

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2451)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione del vincitore del concorso a tre posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visto il R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R decreto 4 aprile 1935, n 497;
Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 detto mese, reg 9, foglio 268, col quale è stato indetto un concorso per titoli scientifici e pratici a 3 posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari del Regno;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 18 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1937, registro 2, foglio 64;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione del vincitore del concorso a 3 posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari del Regno:

Coppola dott. Pasquale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2452)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 16 posti di alunno d'ordine nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni; nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n 497,
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1936, registro 9, foglio 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 257, col quale è stato indetto un concorso per esami a 16 posti di alunno d'ordine nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 5 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 detto mese ed anno, registro 2, foglio 3;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per esami a 16 posti di alunno d'ordine nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Pascucci Francesco	con punti	17.50
2° Colantuoni Ubaldo	» »	17
3° Monaco Vincenzo	» »	15.75
4° Ricciuto Francesco, sottotenente complemento	» »	15.50
5° Grossi Vincenzo, ammogliato con 8 figli	» »	15.50
6° Tirone Antonio	» »	15.50
7° Luciano Giacomo, nato il 5 dicembre 1913	» »	15.25
8° Ascione Pietro, nato il 26 luglio 1918	» »	15.25
9° Santaniello Francesco, ex combattente Africa Orientale Italiana	» »	15
10° Aquino Francesco, nato il 6 luglio 1904	» »	15
11° Moscato Salvatore, nato il 3 agosto 1905	» »	15
12° Messina Alfredo, nato il 26 luglio 1906	» »	15
13° Fioriglio Angelo, nato il 22 marzo 1908	» »	15
14° Iannelli Nicola	» »	14.50
15 Martullo Gaetano	» »	14.25
16° Brignone Giacomo	» »	14

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1° Settineri Ettore	con punti	13.50
2° Iovino Francesco, sottotenente complemento	» »	13.25
3° Dastoli Fortunato, ammogliato con 2 figli	» »	13.25
4° Moscardini Nicola	» »	13.25
5° Cima Mario, sottotenente complemento	» »	13
6° Abbate Salvatore, nato nel 1909	» »	13
7° Inzitari Domenicantonio, nato nel 1913	» »	13

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2453)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione alla Scuola Nazionale di Studi Medioevali presso il R. Istituto Storico Italiano per il Medioevo.

A norma del decreto Ministeriale 10 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1937-XV, registro 14, foglio 159, è bandito un concorso per titoli a due posti nella Scuola Nazionale di Studi Medioevali annessa al Regio Istituto Storico Italiano per il Medioevo.

Ad uno dei posti possono concorrere i professori di ruolo nei Regi istituti medi di istruzione; all'altro i funzionari del gruppo *A* dei ruoli delle Amministrazioni centrali dello Stato o di Amministrazioni autonome presso le Amministrazioni centrali stesse di cui all'art. 5, comma *c*), del citato decreto Ministeriale. La nomina ha la durata di un triennio.

Gli aspiranti, per il tramite dei rispettivi Ministeri, dovranno far pervenire al presidente dell'Istituto, piazza dell'Orologio, 4, domanda su carta legale entro il 30 settembre 1937-XV.

I Ministeri interessati, nel trasmettere al presidente dell'Istituto le domande loro pervenute con i relativi allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande dovranno essere corredate:

1° dall'estratto dell'atto di nascita;

2° dal certificato di laurea;

3° dal certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi;

4° dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica e amministrativa del candidato;

5° dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

I candidati dovranno corredare la loro domanda colla dichiarazione, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'Istituto o dell'ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attivit. in servizio.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

È necessario dimostrare, con lavori, titoli e documenti, di avere una speciale preparazione per la ricerca, lo studio e la pubblicazione delle fonti della Storia d'Italia per il periodo medioevale.

Roma, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

Il presidente: PIETRO FEDELE.

(2454)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Veduti il R. decreto-legge 9 novembre 1925-IV, n. 2157, pubblicato nel Bollettino Ufficiale, I, del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1925-IV, n. 51, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento ora sostituito, col R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, dal Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, una Scuola di storia moderna e contemporanea;

e il decreto Ministeriale 10 novembre 1936-XV, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

il presidente del Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a far parte della Scuola:

a) professori di ruolo nei Regi istituti medi di istruzione;

b) funzionari del ruolo degli Archivi di Stato;

c) altri studiosi, anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'ammissione ai posti della Scuola coloro i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche, relativamente alla età moderna e contemporanea, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, e che, al momento della pubblicazione del bando, non abbiano superato il termine di sei anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che siano in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

Gli aspiranti, devono far pervenire al presidente del Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (piazza San Marco, 52 - Palazzetto Venezia Roma) domanda su carta legale da L. 6, corredata dai documenti e dai titoli entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per il tramite dei rispettivi Ministeri, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, direttamente, se liberi studiosi.

I Ministeri interessati, nel trasmettere al Presidente del Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, le domande loro pervenute coi relativi allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

E' in facoltà della direzione della Scuola accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti abbiano la conoscenza del francese e di un'altra lingua a loro scelta (tedesco, inglese o spagnolo).

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1° dall'estratto dell'atto di nascita;

2° dal certificato di laurea;

3° dal certificato d'iscrizione al P. N. F.;

4° dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;

5° dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

I candidati della categoria *a*) e *b*) e quelli della categoria *c*) che siano impiegati dello Stato devono corredare la loro domanda con la dichiarazione, in data anteriore a quella del presente bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'Istituto e dell'Ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati della categoria *c*) che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano e di italiano non regnicolo;

b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;

c) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati di cui al n. 3 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

I vincitori, se appartenenti alle categorie *a*) e *b*), saranno comandati presso la Scuola; e il servizio, quivi prestato, varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai vincitori sarà corrisposto per ogni mese di lavoro in Italia l'assegno lordo di L. 420, oltre allo stipendio, per quelli di cui alle lettere *a*) e *b*).

Quando si recheranno fuori sede spetterà loro il rimborso delle spese di viaggio ed, eventualmente, una indennità.

L'indennità per il lavoro all'estero sarà stabilita dal direttore della Scuola di storia moderna e contemporanea, in relazione alle sedi nelle quali, nel corso del triennio, gli alunni saranno destinati per le ricerche e gli studi ad essi affidati, ed in relazione al tempo di permanenza in dette sedi.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Presidente del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea:
FRANCESCO ERCOLE.

(2455)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.